

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del Lazio 3 settembre 2004, n. 846.

Istituzione di un registro regionale per allevamenti di cani.

Publicato nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO del 10-11-2004 N. 31

La giunta regionale

Su proposta dell'assessore sanità:

-omissis-

Delibera:

1. è istituito il registro regionale per gli allevamenti di cani.
2. è approvato il documento dal titolo "Regolamento di registrazione di tutti gli allevamenti di cani al registro di riconoscimento regionale" che fa parte integrante della presente deliberazione.
3. la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione lazio.

**Regolamento di registrazione
di tutti gli allevamenti di cani al registro di riconoscimento regionale**

Art. 1 Registro di riconoscimento regionale

1. È istituito il registro di riconoscimento regionale degli allevamenti di animali della specie canina, di cui al successivo art 2, al quale devono essere iscritti tutti gli allevamenti di cani insistenti nel territorio regionale.
2. Il registro di riconoscimento regionale è pubblico e contiene il numero di registro assegnato, la denominazione e l'ubicazione dell'allevamento, i dati anagrafici dei proprietari e/o conduttori, il numero massimo di cani ospitabili in base alla taglia, la tipicità dell'allevamento.
3. Il registro può essere cartaceo e/o elettronico; le registrazioni saranno cronologicamente progressive; la registrazione avviene all'esito favorevole del procedimento istruttorio eseguito dalla AUSL.
4. Il dirigente dell'area dei Diritti Animali della regione Lazio è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del registro e ne regola l'accesso.

Art.2 Allevamento di cani

1. La detenzione di un numero superiore a cinque cani potenziali riproduttori ed in età di riproduzione viene considerato allevamento.

Art 3 Obbligo di iscrizione

1.L'iscrizione degli allevamenti della specie canina, di cui all'art 2, al registro di riconoscimento regionale è obbligatoria; viene effettuata a seguito del possesso delle prescritte autorizzazioni amministrativa, sanitarie, ambientali.

2.Il numero del registro di riconoscimento regionale attribuito all'allevamento è elemento identificativo regionale e dovrà essere riportato, come riferimento, su tutta la documentazione ufficiale successiva relativa allo stesso allevamento.

Art.4 Numero di iscrizione degli allevamenti di cani

1.Gli allevamenti che contengono cani di cui all'art 1 comma 1 e comma 2 della legge regionale 33/2003 devono essere iscritti al registro di riconoscimento regionale, di cui all'art 1, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR del Lazio del presente regolamento (*il 10 maggio 2005 per allevamenti delle razze indicate dalla legge [pitbull, staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso], cani morsicatori ed eventuali incroci*).

2.Gli allevamenti che contengono solo cani non riferibili a razze, incroci e/o morsicatori, di cui all'art 1 comma1 e comma2 della legge regionale 33/2003, devono essere iscritti al registro di riconoscimento regionale, di cui al precedente art 1, entro 360 giorni dalla pubblicazione sul BUR del Lazio del presente regolamento (*per le altre razze un anno di tempo, cioè fino al 10 novembre 2005*).

3.Presso ogni allevamento deve essere iscritto un registro dei cani presenti, aggiornato almeno settimanalmente, in cui vengono riportati i cani in entrata, in uscita, e i nati in allevamento. Nel registro saranno riportati:

- il numero di identificazione individuale dei cani
- la data degli interventi sanitari terapeutici e delle vaccinazioni effettuate riferite a ciascun animale
- le morti e le soppressione con data e la causa del decesso e la motivazione per la soppressione
- in caso di cessione devono essere riportati gli estremi anagrafici del nuovo proprietario

4. I dati relativi al punto 3 possono essere omessi se il proprietario e/o il conduttore dell'allevamento è in grado di accedere all'anagrafe canina regionale.

Art.5 iscrizione

1.La domanda di iscrizione al registro di riconoscimento regionale deve essere prodotta dal proprietario e/o conduttore dell'allevamento e diretta alla Regione Lazio – Dipartimento Sociale –

Direzione Regionale Sistema Sanitario Regionale – Area dei Diritti Animali – per il tramite e col parere favorevole dell’AUSL competente per territorio.

2. Il parere favorevole dell’AUSL è vincolante e viene rilasciato a seguito dell’esito della verifica dei requisiti igienico- sanitari prescritti per la tipologia dell’allevamento e della conformità delle autorizzazioni amministrative, ambientali, sanitarie.

3. L’AUSL dovrà esprimere il proprio parere entro e non oltre i 60 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di parere non favorevole l’AUSL dovrà impartire direttive finalizzate al raggiungimento dei requisiti, indicare l’arco di tempo di adeguamento che comunque non potrà essere superiore a 150 giorni.

4. Gli allevamenti non registrati o perché la domanda di iscrizione al registro di riconoscimento regionale non è stata mai inoltrata o perché la domanda non abbia ottenuto il parere favorevole di cui al comma 2 del precedente articolo, dovranno comunque essere tenuti sotto il controllo sanitario, sono soggetti a tutte le misure cautelative in applicazione delle vigenti norme sanitarie e dovranno esporre all’ingresso dell’allevamento una tabella dalle dimensioni non inferiori a 50 cm per 30 cm, riportante la dicitura a caratteri a 5 cm di altezza e 2,5 cm di larghezza: “Allevamento non riconosciuto dalla Regione Lazio”. Tale dicitura dovrà essere riportata altresì su tutta la documentazione ufficiale degli allevamenti non registrati.

Art.6 Requisiti minimi dei ricoveri e benessere degli animali

Per il benessere degli animali nonché per i requisiti minimi dei ricoveri si fa riferimento ai parametri contenuti nell’Accordo tra Stato e Regioni del 6 2 2003 [recepito con DPCM 28 2 2003 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni]

Art.7 Adempimento a carico dell’AUSL, oneri a carico dei proprietari e/o conduttori di allevamenti di cani

1. Verranno applicate, a carico dei proprietari e/o conduttori di allevamenti di cani, le tariffe previste dalla Giunta Regionale per l’istruttoria finalizzata ad ottenere il numero del registro di riconoscimento regionale.

2. Il numero del registro di riconoscimento regionale sarà notificato ai proprietari e/o conduttori degli allevamenti di cani attraverso il Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio.

3. Presso ciascuna AUSL verrà istituito un calendario di adempimenti programmati da svolgere presso gli allevamenti iscritti al registro di riconoscimento regionale al fine di assicurare che almeno ogni 60 giorni in ciascun allevamento venga effettuato un sopralluogo di vigilanza sanitaria nel corso del quale si dovrà accertare :

- a) l'iscrizione al registro di riconoscimento regionale e lo stato igienico- sanitario, strutturale ed ambientale dell'allevamento;
- b) il registro di carico e scarico cartaceo o elettronico;
- c) lo stato di salute e nutrizione dei cani;
- d) l'iscrizione all'anagrafe canina;
- e) la programmazione degli interventi di sterilizzazione ,se consigliata e/o prescritta.

4.Le AAUSSL sono tenute a comunicare all'amministrazione regionale gli allevamenti per i quali non è stata inoltrata domanda di iscrizione e/o per l'allevamento non è stato ottenuto "parere favorevole".

Art.8 Sospensione e revoca del numero di riconoscimento regionale

1.L'AUSL competente per territorio con propria determinazione sospende il numero del registro di riconoscimento regionale dell'allevamento per un periodo non superiore a 90 giorni qualora venisse riscontrata e qualificata la mancanza dei requisiti minimi igienico- sanitari e/o ambientali e/o strutturali; contestualmente ne informa la Regione Lazio motivando il provvedimento.

2.Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di cui la comma 1 del presente articolo, l'AUSL dovrà immediatamente proporre la sindaco apposito provvedimento sanitario-amministrativo al fine di assicurare in ogni modo il benessere degli animali.

3.La sospensione non può essere maggiore di 90 giorni; la stessa non sarà applicata se le carenze riguardano una limitata parte della struttura (inferiore al 25%) a condizione che il conduttore dell'allevamento provveda entro 60 giorni al ripristino della normalità.

4.La sospensione decade a seguito dell'esito favorevole di tutti gli accertamenti attestanti il ripristino dei requisiti.

5.Trascorsi i 90 giorni di sospensione e i requisiti richiesti per l'attività di allevamento non sono stati ripristinati, l'AUSL con provvedimento motivato chiede alla Regione Lazio la revoca del numero di registro di riconoscimento regionale. L'amministrazione regionale, sentito il proprietario e/o conduttore dell'allevamento, può disporre la revoca o la cancellazione dell'allevamento dal registro di riconoscimento regionale.

Art.9 Sanzioni

Per le infrazioni alle norme sanitarie vigenti in materia e alle leggi regionali n. 34/1997 e n. 33/2003 rilevate nell'applicazione del presente regolamento si applicano – in quanto applicabili- le sanzioni previste dalle norme sanitarie vigenti; se concorrenti alle leggi regionali, si applicano le sanzioni previste nelle leggi regionali